



NEWS Euroconference

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di venerdì 6 marzo 2015

IMPOSTE SUL REDDITO

[Circolare n. 9/E: Chiarimenti operativi sul foreign tax credit](#)

di Maria Paola Cattani

IVA

[Regime IVA delle cessioni intra-UE con riserva di gradimento](#)

di Marco Peirolo

DICHIARAZIONI

[La detraibilità fiscale dei premi di assicurazione](#)

di Luca Mambrin

BILANCIO

[I crediti e debiti in valuta estera](#)

di Federica Furlani

LAVORO E PREVIDENZA

[Il nuovo decreto: tipologie contrattuali e variazione delle mansioni](#)

di Luca Vannoni

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Il nodo quale è?](#)

di Luigi Canale

IMPOSTE SUL REDDITO

Circolare n. 9/E: Chiarimenti operativi sul foreign tax credit

di Maria Paola Cattani

Il Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni concede agli Stati la libera scelta tra il metodo dell'esenzione e in quello del credito d'imposta, quali metodi con cui **sanare la doppia imposizione** che tipicamente si verifica tra Stato della fonte del reddito estero e Stato della residenza del soggetto che lo percepisce. L'Italia ha adottato il **metodo del credito d'imposta**, regolato dall'**art. 165 Tuir** ed applicabile a tutti i soggetti Irpef ed Ires, anche in caso di assenza di Convenzione. La [**Circolare n. 9/E**](#) del 5 marzo 2015 ne analizza tutti gli aspetti, ripercorrendo praticamente comma per comma l'articolo con taglio operativo e fornendo precisazioni ed esempi numerici.

In prima istanza, iniziando l'esame dal comma 1 dell'articolo, viene analizzata la **natura dell'istituto ed i presupposti** della sua applicabilità, in particolare in caso di assenza di Convenzione contro le doppie imposizioni. Difatti, perché risulti applicabile la norma è necessario che, congiuntamente, si verifichino le tre condizioni: di **produzione di un reddito all'estero**; di **concorso** di quel reddito **al reddito complessivo** del soggetto (che cambiano, appunto, se in vigore di Convenzione o meno) ed, infine, della **definitività** del pagamento delle imposte estere.

L'Agenzia analizza pertanto il **concepto “interno” di produzione del reddito** in base al comma 2, ovvero sia in assenza di Convenzione, che si basa sulla **lettura “a specchio” dell'art. 23 Tuir** e che computa quindi nel reddito complessivo i redditi, singolarmente considerati, con criteri reciproci rispetto a quelli italiani, in base a ogni distinta categoria reddituale individuata dall'art. 23. Questo comporta che alcuni redditi non potranno essere qualificabili come “redditi prodotti all'estero”, perché manca una speculare categoria italiana (si pensi ad esempio ai redditi di natura commerciale, che in assenza di stabile organizzazione non sono qualificabili come redditi d'impresa), con la conseguente **inapplicabilità dell'art. 165**. In questo caso l'Agenzia ammette che le **imposte estere pagate potranno essere dedotte come componenti negativi** dal reddito, in quanto inerenti. Anche sul presupposto della definitività, sempre intesa come **“irripetibilità”**, viene fornita qualche precisazione, in ordine al **momento** in cui questa si concretizza (per versamento, a prescindere dalla relativa certificazione) e quando è necessario **rettificare** i conteggi, in ordine alla **documentazione** da conservare, in ordine al cosiddetto **matching credit** figurativo previsto eccezionalmente da alcune Convenzioni.

Viene quindi approfondito l'esame del comma 1, congiuntamente al comma 4, con qualche **esempio di calcolo del rapporto** in base al quale determinare la quota di imposta fino alla cui concorrenza si può detrarre le imposte estere dall'imposta netta italiana dovuta, anche qualora la **definitività dell'imposta di concretizzi in un periodo diverso** da quello in cui il reddito estero

ha concorso alla formazione del reddito complessivo, nei casi di **pagamento frazionato** o di **rimborso** od in caso di omessa dichiarazione dei redditi esteri (comma 8), circostanza per la quale la Circolare ammette la **possibilità di presentare dichiarazione integrativa a sfavore** per sanare la violazione.

Anche il comma 3, che sancisce il **principio della “per country limitation”**, ovverosia della detraibilità separata dell'imposta relativa a ogni singolo Stato estero in cui vengano prodotti i redditi, è oggetto di specifici esempi numerici sul calcolo, così come viene esaminato il caso di **concorso parziale del reddito estero alla formazione del reddito complessivo** (comma 10) e che determina la necessità di ridurre proporzionalmente anche la relativa imposta estera detraibile: si pensi al caso di distribuzione di dividendi di fonte estera.

Anche la **rettifica delle dichiarazioni in caso di accertamento** viene contemplato come ipotesi di possibile variazione della detraibilità di imposta, con specifici esempi numerici ad esemplificazione di quanto contemplato nel comma 7, a seconda che il maggior reddito estero rideterminato assuma rilievo o meno anche in Italia ed in base al fatto, in tale seconda circostanza, che in Italia sia scaduto o meno il termine per l'accertamento.

Particolare attenzione è stata dedicata ai commi 5 e 6, che contengono le **specifiche disposizioni per le imprese** che producono redditi esteri, dirette a mitigare le distorsioni derivanti dai disallineamenti tra la norma domestica e quella dello Stato della fonte. Il comma 5 consente infatti, per i redditi d'impresa prodotti all'estero mediante **stabili organizzazioni**, di calcolare la detrazione dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo non è ancora avvenuto ma è previsto avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. La Circolare prevede che qualora ciò non avvenga, subentri **l'obbligo di riliquidare l'imposta e versare quanto effettivamente dovuto** con interessi e sanzioni calcolati dal giorno di scadenza del pagamento dell'imposta originariamente dovuta.

Il comma 6, invece, che prevede il meccanismo del **“riporto” delle eccedenze**, indietro e avanti (i cc.dd. **“carry back”** e **“carry forward”**), sia in caso di eccedenza di imposta estera rispetto alla quota di imposta italiana sullo stesso reddito estero, sia delle eccedenze di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo, viene esemplificato con diversi esempi. Questo meccanismo prevede la possibilità di riportare avanti e indietro, complessivamente per **sedici esercizi**, il **foreign tax credit in caso di incipienza dell'imposta italiana**, sia per le imprese residenti, sia per le stabili organizzazioni in Italia di società estere: sono esemplificati anche i casi in cui l'impresa abbia prodotto all'estero redditi tassabili (e tassati), ma che in Italia abbiano assunto valore pari a zero o negativo ed il caso in cui l'impresa abbia realizzato perdite (coeve o pregresse computate a riporto) nella gestione italiana.

Specifico esame è dato inoltre al principio della **per country limitation nel computo delle eccedenze**, da calcolare, appunto, separatamente per ciascuno Stato estero, con il vincolo che in ogni caso il **totale dei crediti non può, comunque, eccedere l'imposta netta italiana** di periodo: in questo caso, la Circolare consente al contribuente di procedere alla **“allocazione**

discrezionale" del credito e delle eccedenze tra i vari Stati, sempre nel rispetto del limite della *per country limitation*, che determina, quindi, che a ogni Stato non venga attribuita una detrazione maggiore di quella massima spettante, né un'eccedenza di imposta estera maggiore rispetto alle imposte estere effettivamente pagate in quello Stato.

Infine, chiude la corposa Circolare la trattazione della **fruizione del credito** per imposte estere **da parte delle stabili organizzazioni**, sia in caso vi sia coincidenza con il periodo di imposta della casa madre, sia che tale coincidenza non vi sia, con il chiarimento che per le stabili di imprese italiane che pagano imposte in un Paese terzo (ad esempio, un'impresa italiana con stabile in Francia che percepisce *royalties* soggette a ritenuta in Germania), il credito per le imposte pagate nello Stato di localizzazione è riconosciuto al lordo degli eventuali crediti di imposta ivi concessi per le imposte pagate nel Paese terzo.

IVA

Regime IVA delle cessioni intra-UE con riserva di gradimento

di Marco Peirolo

In via generale, l'effetto traslativo della proprietà avviene nel momento in cui le controparti manifestano il **reciproco consenso**.

Questa regola, che caratterizza le **vendite ad effetti immediati**, è derogata nelle **vendite ad effetti differiti**, che ricorrono quando il trasferimento della proprietà è differito al verificarsi di un determinato evento.

Talvolta, il rinvio dell'effetto traslativo della proprietà è dovuto ad una particolare **esigenza del cessionario**. È il caso della vendita realizzata con **"riserva di gradimento"** (art. 1520 Cod. Civ.), nel cui ambito è riconducibile l'invio di beni ai clienti **in conto visione**; la vendita si perfeziona nel momento in cui l'acquirente manifesta al venditore il suo gradimento per i beni (R.M. n. 502030/E/1973).

La vendita dei beni può essere fatta anche **a prova**, considerandosi sottoposta a **condizione sospensiva** in modo che il compratore possa verificare che i beni abbiano le qualità pattuite o siano idonei all'uso cui gli stessi sono destinati (art. 1521 Cod. Civ.).

Ai fini Iva, la vendita con riserva di gradimento, così come la vendita a prova, essendo una cessione ad effetto traslativo sospeso, si considera effettuata **nel momento in cui si produce il passaggio di proprietà**. Dato che tali vendite hanno per oggetto beni mobili, l'operazione si considera in ogni caso effettuata al **compimento dell'anno** dal momento della consegna o spedizione dei beni (R.M. n. 362071/E/1978).

A livello normativo, l'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 dispone, infatti, che *"le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente (...) si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione"*.

Per superare la presunzione di cessione, l'art. 1, comma 5, del D.P.R. n. 441/1997 prevede che la consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà deve **risultare, in via alternativa**:

- dal **libro giornale** o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da **apposito registro** tenuto in conformità all'art. 39 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero da **atto registrato** presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, dai quali risultino la natura, qualità, quantità dei beni medesimi e la causale del

trasferimento;

- dal **documento di trasporto, integrato** con la relativa causale, o con altro valido documento di trasferimento;
- da **apposita annotazione** effettuata, al momento del passaggio dei beni, **in uno dei registri Iva**, contenente, oltre alla natura, qualità e quantità dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni medesimi e la causale del trasferimento.

In modo analogo a quanto previsto in ambito nazionale, per i beni trasportati/spediti in altro Paese membro o da quest'ultimo provenienti in base ad una clausola di "riserva di gradimento" non si applica la regola generale in base alla quale "*le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza*".

Tale previsione, contenuta nell'art. 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993, risulta infatti derogata, in base alla stessa disposizione, quando "*gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna*", nel qual caso "*le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna*".

La sospensione d'imposta è subordinata all'annotazione delle movimentazioni dei beni, in entrata o in uscita dall'Italia, nell'apposito **registro** previsto dall'art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993.

Operativamente:

- il **cedente italiano** deve emettere fattura **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello in cui il cessionario non residente ha manifestato il consenso, ovvero a quello in cui è decorso l'anno se i beni consegnati non sono stati restituiti;
- il **cessionario italiano**, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura dal cedente non residente, deve annotare tale documento, previa integrazione, nel registro degli acquisti.

Ai fini **INTRASTAT**, gli elenchi riepilogativi non vanno presentati, né ai fini fiscali, né ai fini statistici, rispetto al momento dell'invio o del ricevimento dei beni con "riserva di gradimento" o a prova, ma in relazione al periodo (mese o trimestre) in cui la fattura intracomunitaria di cessione o di acquisto è **registrata o soggetta a registrazione** (Circolare n. 36/E/2010, Parte II, § 7).

DICHIARAZIONI

La detraibilità fiscale dei premi di assicurazione

di Luca Mambrin

Come accennato in un [precedente intervento](#) sulle novità in materia di oneri detraibili e deducibili, dal **2014** sono state modificate le **regole di detraibilità dei premi assicurativi**; in particolare sono stati previsti due diversi limiti per:

- **i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% ed i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni detraibili per un importo non superiore ad € 530;**
- **i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza** nel compimento degli atti della vita quotidiana detraibili per un importo non superiore a **€ 1.291,14**, calcolato **al netto** dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.

Già in seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 47/2000, per identificare le corrette regole di detraibilità dei premi di assicurazione si doveva distinguere se i relativi contratti erano stati **stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000** o erano stati **stipulati o rinnovati a partire dal 1 gennaio 2001**.

In particolare, per i contratti di **assicurazione sulla vita e contro gli infortuni** (inabilità temporanea, invalidità permanente e morte) stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 è possibile fruire della detrazione del **19% sui premi versati nel 2014**, nel limite di **€ 530** (anche se versati all'estero o a compagnie estere) a condizione che:

- **il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni;**
- **il contratto non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.**

Per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal **1° gennaio 2001**, danno diritto alla detrazione del **19%** i premi versati nell'anno 2014 nel limite massimo di **€ 530** solo se riguardano contratti di assicurazioni che hanno per oggetto:

- **il rischio di morte;**
- **l'invalidità permanente non inferiore al 5%** (da qualunque causa derivante);

Nel caso di **polizze miste**, stipulate o rinnovate dal 2001, che prevedono la copertura in caso di morte, permanenza in vita dell'assicurato alla scadenza e riscatto, la **parte di premio che può fruire della detrazione d'imposta è solo la quota riferibile ai rischio di morte.**

Nel caso di polizze miste che prevedono la copertura in caso di **malattia o infortunio** è necessario individuare la quota di premio che copre il **rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%**, che risulta essere detraibile; la quota di premio che copre il rischio malattia non è detraibile.

Per entrambe le tipologie di contratti di assicurazione (stipulati entro il 31.12.2000 ovvero stipulati dal 1.1.2001) ulteriore fondamentale condizione per poter esercitare il diritto alla detrazione è che vi sia **coincidenza tra contraente e assicurato**, indipendentemente dalla figura del beneficiario che invece può essere chiunque.

I premi di assicurazione, nelle condizioni e nei limiti sopra indicati possono essere portati in detrazione anche se sostenuti per conto di **familiari fiscalmente a carico**.

Sul punto la C.M. n. 17/E/2006 ha precisato che il soggetto che ha sostenuto la spesa ha il diritto alla detrazione **indipendentemente** dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il **familiare fiscalmente a carico risulti sia come contraente che come assicurato**.

Il contribuente **detrae quindi il premio assicurativo**, nei seguenti casi:

- se è **contraente e assicurato**;
- se è **contraente, e assicurato è un suo familiare a carico**;
- se **contraente e assicurato è un suo familiare a carico**;
- se **contraente è un familiare a carico e assicurato è il dichiarante**.

Come detto poi, a decorrere dall'anno 2014 è previsto un particolare regime di detraibilità per le assicurazioni aventi per oggetto **il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana**: si deve trattare di quei contratti che coprono il rischio di non autosufficienza, intesa quale **incapacità nell'assunzione di alimenti, di espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, di deambulazione, di capacità di indossare indumenti**. Premesso che la detrazione spetta a condizione che **l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto**, viene poi previsto uno specifico limite: la detrazione spetta nel limite di **€ 1.291,14 calcolato al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente indicati precedentemente**.

A seguito di tale **sdoppiamento** del limite di detraibilità sono state conseguentemente anche modificate **le modalità di indicazione** di tali oneri nell'ambito del modello 730/2015 e del modello Unico PF 2015: andranno indicati rispettivamente nei righi da E8 a E12 (modello 730) o nei righi da RP8 a RP14 (modello Unico PF) con il **codice 36** i premi pagati nel 2014 per le assicurazioni contro il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, stipulate o rinnovate dal 2001 e i premi pagati per le assicurazioni sulla vita o contro gli infortuni, stipulate o rinnovate fino al 2000, detraibili nel limite di € 530, mentre andranno indicati con il **codice 37** i premi pagati nel 2014 per assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza, detraibili nel limite di € 1.291,14, calcolato al netto dei premi corrisposti per le assicurazione aventi ad oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente di cui al codice 36.

Per quanto riguarda infine la **documentazione necessaria** che deve essere esibita in caso di controlli, il contribuente deve conservare la **certificazione o la documentazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione** nella quale vengono evidenziati i dati del contraente, i dati dell'assicurato, la tipologia e la decorrenza del contratto, e gli **importi fiscalmente rilevanti** (nel caso di polizze miste tale indicazione è fondamentale per il corretto inserimento dell'importo detraibile).

BILANCIO

I crediti e debiti in valuta estera

di **Federica Furlani**

In fase di valutazione delle attività e delle passività volta alla predisposizione del bilancio d'esercizio, un'attenzione particolare meritano i **crediti e debiti in valuta**.

L'articolo 2425-bis del codice civile definisce le regole per la **rilevazione iniziale delle operazioni in valuta**, stabilendo al secondo comma che: *"i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta"*.

Le attività e passività derivanti da un'operazione in valuta estera sono **rilevate quindi inizialmente in euro**, applicando all'importo in valuta estera il **tasso di cambio a pronti** tra l'euro e la valuta estera **alla data dell'operazione**.

La rilevazione iniziale in euro al momento di effettuazione dell'operazione non deve tuttavia far dimenticare che finché non vi è il successivo regolamento sotto forma di incasso o pagamento, i **futuri flussi finanziari collegati a tali operazioni permangono in valuta estera**.

Se quindi i crediti e debiti sorti in valuta vengono riscossi o pagati entro la fine dell'esercizio, in relazione alla differenza del cambio, verrà rilevato **l'utile o la perdita su cambi realizzata**, da iscriversi alla voce C.17-bis del conto economico.

Se invece le attività e le passività sorte in valuta non hanno subito regolazione, alla data di chiusura dell'esercizio è necessario sottoporle ad un processo valutativo.

L'art. 2426, numero 8-bis, Cod.Civ. prevede **i criteri di conversione** delle attività e passività in valuta non ancora regolate alla data di chiusura dell'esercizio, distinguendo tra **poste monetarie e poste non monetarie**.

Per quanto riguarda le poste monetarie, le attività e le passività in valuta devono essere iscritte al **tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio**.

In primis per quanto riguarda i crediti verrà comunque effettuata una stima del loro presumibile valore di realizzazione e, una volta determinato, sarà necessario adeguare il loro valore in base al tasso di cambio alla fine dell'esercizio.

Tale tasso è rilevato con riferimento all'ultimo giorno lavorativo dell'anno ed è desumibile dall'apposito comunicato stampa del MEF pubblicato sulla GU n. 12 del 16 gennaio 2015.

Anche in questo caso si genererà un utile o una perdita su cambi da iscrivere alla voce C.17-bis, ma tale **componendo di reddito avrà natura valutativa**.

La conversione al termine dell'esercizio di tutti i crediti e debiti in valuta può determinare **un'eccedenza di utili su cambi non realizzati**.

In questo caso l'utile netto deve essere accantonato in **apposita riserva non distribuibile** fino al realizzo, ma **utilizzabile a copertura di perdite di esercizi precedenti**, da iscrivere alla voce A.VII Altre riserve denominata **Riserva per utili su cambi**.

Scopo di tale previsione è quello di **evitare la distribuzione ai soci di un utile di natura valutativa**, quale l'utile da conversione cambi, cioè di un utile non ancora effettivamente realizzato.

Qualora il risultato netto dell'esercizio sia una perdita o un utile di misura inferiore all'utile netto non realizzato in relazione alle poste in valuta, l'importo che deve essere iscritto nella riserva non distribuibile è pari alla **quota della suddetta componente non realizzata nel limite in cui tale importo trovi capienza nel risultato economico dell'esercizio**.

Alla chiusura di ogni esercizio è necessario inoltre rideterminare l'importo complessivo degli utili e perdite non realizzati su cambi e adeguare la Riserva, integrandola o riclassificandola, se eccedente, in una riserva liberamente distribuibile in sede di redazione del bilancio.

Per quanto riguarda le **informazioni da fornire in nota integrativa** con riferimento alle operazioni e partite in valuta estera, l'articolo 2427, comma 1, c.c. richiede di indicare le seguenti informazioni:

- **i criteri applicati** nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro;
- **l'ammontare** dei crediti e dei debiti in valuta di durata residua superiore a cinque anni;
- gli eventuali **effetti significativi delle variazioni nei cambi** valutari verificatisi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
- l'indicazione dell'apposita **riserva da utili netti su cambi** tra le voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi".

La nota integrativa deve inoltre indicare l'ammontare degli utili e delle perdite non realizzato su cambi, nonché la relativa articolazione per valuta di riferimento quando la conoscenza di tale informazione sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società.

LAVORO E PREVIDENZA

Il nuovo decreto: tipologie contrattuali e variazione delle mansioni

di Luca Vannoni

Dopo l'approvazione definitiva del decreto sulle Tutele Crescenti, ora alla firma del Presidente della Repubblica, il **Governo presenta un ulteriore pilastro del proprio piano di riforma, il decreto sul riordino delle tipologie contrattuali** e sulla revisione della disciplina delle mansioni.

Ad un primo sguardo complessivo, il testo del D.Lgs, nei suoi 55 articoli, **contiene la disciplina di tutte le tipologie contrattuali di lavoro**, dal contratto a termine, all'apprendistato e al lavoro accessorio, compreso le collaborazioni coordinate e continuative, disciplinate nel Titolo II, il cui riferimento a **"Riconduzione al lavoro subordinato"** è sufficientemente indicativo dell'intendimento del Governo. L'unico contratto abrogato è l'associazione in partecipazione con apporto di lavoro, facendo comunque salvi i contratti in essere fino alla scadenza; rimane, viceversa, il lavoro intermittente che sembrava, dal testo della legge delega n. 183/2014, potesse essere assorbito dal lavoro accessorio.

Ma andiamo con ordine. Il testo si apre con **una norma di principio, dove si considera il lavoro subordinato a tempo indeterminato come la forma comune di rapporto di lavoro**: oltre al suo valore di orientamento, rafforza il concetto per cui situazioni di illegittimità del contratto portano alla riconduzione al lavoro a tempo indeterminato.

La prima tipologia contrattuale affrontata è **il lavoro part time**. Due sono le novità di particolare interesse:

1. L'introduzione di **una disciplina in materia di lavoro supplementare, clausole elastiche e flessibili cedevole, in presenza di regolamentazione da parte dei contratti collettivi**. Per il lavoro supplementare è previsto il limite del 15% delle ore concordate, con una maggiorazione sempre pari al 15%, onnicomprensiva. Per le clausole flessibili e elastiche (per le quali si ammette un aumento massimo pari al 25%) è prevista una maggiorazione oraria del 15%. In caso di violazione delle disposizioni legali o contrattuali è previsto, in aggiunta alla retribuzione, un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno.
2. Viene previsto **il diritto, per una sola volta, in luogo del congedo parentale, di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale** per un periodo corrispondente, con una riduzione d'orario non superiore al 50%.

Nessuna novità di rilievo per il lavoro intermittente e il lavoro a tempo determinato. Per quest'ultima tipologia contrattuale, appena riformata dal D.L. n. 34/2014, oltre a un riordino sistematico delle norme (e il recepimento di disposizioni di dettaglio della prassi, come l'arrotondamento, nel calcolo dei limiti quantitativi, all'unità superiore con decimali pari o superiori a 0,5) sono state introdotte due novità: la possibilità da parte dei contratti aziendali di fissare i limiti quantitativi di tali contratti e l'allungamento a 12 mesi dell'ulteriore contratto che può essere stipulato (presso la DTL, senza più la previsione della necessaria assistenza sindacale).

Riguardo al lavoro accessorio, viene portato a 7.000 euro, nel corso dell'anno civile, il limite massimo di compensi per lo svolgimento legittimo di tale prestazione e viene confermata la possibilità, fino a 3.000 euro di corrispettivo per anno civile, per i percettori di prestazioni integrative al reddito. Inoltre, recependo un precedente indirizzo interpretativo da parte dell'INPS, non può essere impiegato nell'ambito dell'esecuzione di appalti, fatti salve specifiche ipotesi individuate con decreto dal Ministero del Lavoro, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto. Infine, è prevista una comunicazione, prima dell'inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, dei dati anagrafici e del codice fiscale del lavoratore, indicando il luogo della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi.

L'intervento più consistente riguarda sicuramente **il mondo delle collaborazioni coordinate continuative, stante anche le previsioni contenute nella legge delega 183/2014**, nella quale si prevede in più punti il superamento delle collaborazioni coordinate e continuative. Tale previsione è sicuramente tra le disposizioni che più hanno fatto discutere: è indubbio che spesso sono servite per dissimulare vere e proprie prestazioni di lavoro subordinato, ma è altrettanto vero che il lavoro autonomo continuativo ha rappresentato e rappresenta in molte situazioni un importante strumento per l'organizzazione e la produzione delle imprese.

Innanzitutto si prevede, a far data dal 1° gennaio 2016, l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche alle collaborazioni con prestazioni esclusivamente personali, continuative di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Più che un superamento, il meccanismo presuntivo, non chiarissimo a dir la verità (non si prevede direttamente una riconversione contrattuale, ma l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato), colpisce solo le collaborazioni di basso livello professionale (**il contenuto ripetitivo**). Inoltre, vengono escluse dal "superamento", le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi sul piano nazionale (vedi il recente accordo per il terzo settore del 24 aprile 2013), le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali con iscrizione all'albo, le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi o commissioni, le prestazioni rese in favore di associazioni e società sportive affiliate alle federazioni. **Le norme sul contratto a progetto, che non sarà quindi più necessario nelle collaborazioni che sopravviveranno dopo l'entrata in vigore del decreto in commento, rimarranno in vigore esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto.** Vengono meno, inoltre, le presunzioni di riqualificazione per le partite Iva, previste

dall'art. 69-bis del D.Lgs n. 276/2003, anch'esso abrogato.

Ad ogni modo, è evidente che le collaborazioni coordinate e continuative complesse, di consulenza, rimarranno in vita, con l'alleggerimento dell'obbligo del progetto.

Inoltre, a decorrere dall'entrata in vigore e fino al 31.12.2015, i datori di lavoro privati, se stabilizzeranno con assunzioni a tempo indeterminato cocopro le partite Iva, vedranno estinte le violazioni previste in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali derivanti dall'erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso. La stabilizzazione è sigillata, per espressa previsione normativa, dall'atto di conciliazione da sottoscrivere in sede protetta e dal divieto per il datore di lavoro di recesso nei 12 mesi successivi, salvo che per motivi disciplinari.

L'ultima parte del decreto riguarda la disciplina delle mansioni, con la riscrittura di un articolo storico del codice civile, il 2103 Cod. Civ.. Si prevede innanzitutto la possibilità di un assegnazione a mansioni del livello di inquadramento inferiore in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore. Nello stesso modo, anche i contratti collettivi, anche a livello aziendale, possono prevedere specifiche situazioni in cui si legittima la modifica peggiorativa delle mansioni. Viene infine portato a 6 mesi continuativi il periodo che fa scattare il definito inquadramento nelle mansioni superiori.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Il nodo quale è?

di Luigi Canale

Dopo aver trattato ampiamente di scarpe (non me ne volgiano le signorine, ci arriveremo al tacco 12), è giunto il momento di affrontare un tema spinoso ma affascinante quale è quello della cravatta.

A prescindere da quale sia il giusto abbinamento e quali siano i colori che devono essere utilizzati ed evitati in funzione del momento e dell'occasione, punto di partenza non può che essere il nodo, dimmi che nodo hai e ti dirò che cravatta avrai.

Piccolo aneddoto: la parola cravatta deriva dal francese *cravate*, che a sua volta fonda le proprie radici nel croato *hrvat*, che vuol dire “croato”, infatti la prima versione si ha con Luigi XIV e i cavalieri croati da lui assoldati.

Ancor prima di andare ad analizzare i nodi cardine, vediamo quali sono i passaggi che portano alla realizzazione di una cravatta.

Punto di partenza è il taglio che deve essere effettuato da mani attente ed esperte che si muovono sul tessuto con sapienza per ottenere i tre pezzi di cui si compone una cravatta: la pala, il codino e la giuntura, oltre al passantino. Una volta che sono stati ottenuti gli elementi necessari, il passaggio seguente è dato dall'applicare le foderine interne alla pala e al codino. A questo punto si può procedere all'unione delle tre componenti e arrivare alla chiusura. Non resta, infine, che rovesciare la cravatta per procedere alla puntatura e finitura ed ecco che abbiamo la nostra cravatta pronta per essere annodata.

Ed ecco alcune delle versioni più conosciute di nodo:

- **nodo semplice** o nodo “four in hand” oppure “nodo da regata”;
- **nodo doppio semplice** – lo dice lo stesso nodo: è il nodo semplice con un giro in più. Attenzione, alla vista si presenta asimmetrico ed è l'ideale con le cravatte sottili;
- **nodo Windsor**: intramontabile, un grande classico. Si presenta molto spesso, grande e ben triangolare. È il nodo perfetto per le grandi occasioni. La sua consistenza comporta che la cravatta non deve essere troppo spessa;

- **nodo mezzo Windsor o scoppino:** è perfetto per tutte le occasioni. È asimmetrico, meno grosso e spesso del cugino Windsor e per questo più versatile;
- **americano:** consistente e adatto alle cravatte larghe ed imbottite ma questo non vuol dire che non sia utilizzabile anche sugli altri tipi di cravatta.

Attenzione però, ogni nodo richiede il suo collo, ma questa è un'altra storia da raccontare.

Da ultimo, lasciamoci con il decalogo di un grande della cravatta, il cui nome ormai è diventato sinonimo di cravatta ed eleganza nel mondo, Marinella, sul cui sito si trovano le indicazioni per realizzare le varianti di nodi appena viste:

1. come in tutte le cose anche per la cravatta è una questione di misura: quella giusta è compresa tra gli 8,5 e i 9,5 cm nel punto più largo;
2. il nodo: importante imparare a farlo senza stringere troppo, per evitare l'effetto "impiccato". Disfarlo sempre la sera e appendere la cravatta ben tesa durante la notte;
3. avere la stoffa giusta: seta jacquard per le regimental, seta più leggera tipo foulard per gli stampati, fantasie per le cravatte dal tono elegante, lana a righe o fantasie scozzesi per l'abbigliamento invernale sportivo;
4. una cravatta per ogni occasione: al mattino preferire la cravatta chiara e di fantasia, la sera optare per una cravatta più scura;
5. non farsi consigliare e non demandare a nessuno la scelta della cravatta: l'unica regola è seguire l'istinto. Scegliere la cravatta deve essere un atto irrazionale;
6. anche l'istinto deve seguire una certa logica. Assolutamente da evitare: i disegni molto grandi e vistosi, quelle con un unico disegno centrale ma anche quelle troppo smorte e anonime. Ricordarsi che la cravatta rivela il carattere;
7. da preferire: quelle in tinta unita in colori decisi, piccoli disegni (pois, losanghe, quadretti, rombi, piccole stampe cachemire), righe trasversali di due o tre colori al massimo;
8. i colori: la cravatta deve "staccare" dall'abito e dalla camicia, senza per questo fare a

pugni. Deve essere di colore più scuro della camicia e più intenso di quello della giacca. È spesso l'unica nota colorata di un abbigliamento serioso ma attenzione a non esagerare! Evitare il verde pisello, il giallo canarino così come il rosso fuoco ed il rosa confetto. Più scuri senza essere anonimi i bordeaux ed i rossi scuri, i blu, i verdi e i marroni;

9. l'abbinamento con la camicia è un campo minato in cui solo il buongusto vi può guidare: da evitare comunque la sovrapposizione di una cravatta dal disegno fitto su una camicia a quadretti o l'abbinamento “tutto righe” di una cravatta regimental, camicia rigata e giacca in tessuto operato e
10. mai il coordinato cravatta + fazzoletto da taschino: è un'inutile quanto anacronistica affettazione. Evitare sempre di avere un aspetto d'insieme troppo curato e lezioso e optare per un'eleganza *decontractée*.